

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del Dott. Carlo Miraglia
Giudice del Lavoro

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa iscritta n.1430/2003 del Ruolo Generale Controversie di Lavoro, avente ad
oggetto: indennità integrativa speciale.

Promossa da

- C. E, elettivamente domiciliato in Arezzo presso e nello studio dell'avv. G.P. [omissis]
che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.

R I C O R R E N T E

C o n t r o

- Istituto Tecnico Industriale [omissis] di Arezzo, in persona del suo dirigente, omissis, che
lo rappresenta e difende ex lege.

R E S I S T E N T E CONCLUSIONI:

Per il ricorrente: "... pagare € 852,31, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria,
oltre ... spese diritti ed onorari del giudizio".

Per l'Istituto convenuto: "... rigetto del ricorso ... "

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2003 e notificato assieme al decreto di
fissazione d'udienza, C. E. conveniva l'ITI di Arezzo [omissis] "avanti al Tribunale di
Arezzo, in veste di giudice monocratico del lavoro, per ottenere il pagamento della somma
di € 852,31=. Deduceva, infatti, di avere, nell'anno scolastico 2002-2003, prestato servizio
per due distinti incarichi di docente a tempo determinato, per un complessivo orario
settimanale di ventuno ore di insegnamento, eccedente di tre ore l'orario a tempo pieno,
ma di non aver riscosso le quote di indennità integrativa speciale, corrispondenti al
superamento dell'orario normale.

Costitutosi in giudizio, l' Istituto convenuto resisteva all'accoglimento della domanda,
sostenendo che, dopo l'entrata in vigore dell'ultimo contratto collettivo, la corresponsione
delle richieste quote non era più dovuta.

Istruita con la produzione di documenti, la causa è stata ritenuta in decisione all'udienza di
discussione del 21 ottobre 2001 sulle conclusioni come in epigrafe rassegnate.

Motivi della decisione

Il pagamento dell'indennità integrativa speciale sulle ore di insegnamento eccedenti
l'orario d'obbligo, è previsto dall'art.88, comma quarto, del Decreto Presidente della
Repubblica 1974, n. 417, che include l'indennità medesima nella base retributiva da
considerare per l'ulteriore compenso di ogni ora di lavoro eccedentaria.

Conclusione, questa, che non può essere sovvertita dall'art.70, comma terzo del contratto
collettivo nazionale di settore, che, pur accennando ad una base retributiva più ristretta
(solo stipendio gabellare), non introduce alcuna innovazione sul precedente sistema di
calcolo, perché continua a richiamarsi al citato art.88 e all'art.6 del DPR 209/1987,
confermativo del medesimo criterio.

La domanda è, quindi, fondata e deve essere accolta. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, decidendo, in veste di giudice monocratico del lavoro, sulla causa promossa, con ricorso depositato in data 15 dicembre 2003, da C. E. contro ITIS G. Galilei di Arezzo;

ogni altra domanda, istanza od eccezione respinta;

condanna quest'ultimo a pagare a favore del ricorrente la somma di € 852,31=, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria;

Condanna l'Istituto convenuto a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 900,00=, di cui 500,00= per onorari, 300,00= per diritti ed il resto per spese.

Arezzo, lì 21 ottobre 2004

Il Cancelliere Il Giudice
Paola Bertocci Dott. Carlo Miraglia

Depositato in cancelleria il 29 ottobre 2004